

CIRCOLARE DEL 9.2.2001 – PROT. 177/SP

Ai Sigg. Sindaci
Dei Comuni della
Regione Campania

LODI SEDI

e.p.c. All'Unione Petrolifera
Direzione Generale
Via Giorgine n. 129

ROMA

All'Assopetroli
Federazione Nazionale
Commercio Petroli
Largo dei Fiorentini n. 1 int. 8b

ROMA

Al Consorzio GPL Autotrazione
Automotive L.P.G. Consortium
Via Cairoli n. 7

BOLOGNA

Alla DI.STRA.GAS
Associazione Nazionale
Distributori Stradali GPL
Per autotrazione
Via Staligrado n. 71

BOLOGNA

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli n. 1

BOLOGNA

OGGETTO: D.Lgs.vo 32/98, D.Lgs.vo 346/99,
D.L. 383/99 e L. 496/99.

Si rende noto che con deliberazione n. 4677 del 23.7.99, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 9.8.99, la Giunta Regionale ha approvato le "Ulteriori direttive per l'attuazione del D.Lgs.vo 32/98"

Le SS.LL. sono invitate a prenderne visione ed a predisporre tutti gli eventuali adempimenti connessi, di propria competenza, secondo quanto in essa riportato.

In sintesi, il provvedimento deliberativo modifica ed integra quanto prescritto nella precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1762 del 21.4.99 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 31.5.99, relativamente alle autorizzazioni per impianti di gas naturale (metano) e per potenziamenti di impianti esistenti con gasolio o con apparecchiature self-service pre-pagamento.

Per tali istanze, il nuovo iter amministrativo non prevede più l'acquisizione, da parte di tutti i Comuni, del parere della Commissione Consultiva Regionale per i carburanti, prima del rilascio delle autorizzazioni comunali conseguenti.

Da quanto detto, appare chiaro che il contingentamento delle suddette autorizzazioni, precedentemente regolamentate dalle TAB. "C" (Metano), TAB. "D" ed "E" (Gasolio) ed "F" (Self – Service) allegate alla L.R. 27/94, tuttora vigente, è superato dalle modifiche di cui alla delibera in argomento.

È appena il caso di puntualizzare che, comunque, per potenziare gli impianti esistenti con l'aggiunta di un nuovo prodotto occorre cedere un decreto così come per l'installazione del dispositivo accettatore di banconote (self – service). Le limitazioni di cui sopra non valgono per la benzina priva di piombo e per il metano, le cui richieste vanno sempre autorizzate, nel rispetto delle distanze previste per impianti simili.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.vo 32/98 e confermato dal D.Lgs.vo 346/99, a fine di proseguire nella razionalizzazione della rete carburanti campana iniziata con l'attuazione della L.R. 27/94, si ritiene che gli impianti di gas di petrolio liquefatti (GPL), già potenziati o in corso di potenziamento con il prodotto super senza piombo, non possono essere ulteriormente potenziati con altro prodotto se non nel rispetto del numero degli impianti riportati nella tabella "B" della Legge Regionale.

Le distanze minime da considerare tra impianti di metano sono quelle riportate all'art. 22, commi 9-10-11-13, della succitata legge regionale, facendo riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti omogenei lungo la stessa direttrice di marcia.

Per quanto riguarda infine il prodotto gas da petrolio liquefatto (GPL), si precisa che, sia per i nuovi impianti che per potenziare quelli esistenti con il suddetto prodotto, è necessario tener conto delle distanze intercorrenti tra l'installando impianto e quelli già installati, nonché della percentuale di cui al capo IV artt. 32 e 33 della L.R. 27/94.

A tal proposito si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'ultimo parere espresso con la delibera di Giunta Regionale n. 3811 del 9/7/99 fa riferimento ad una istanza trasmessa il 23/12/97 dall'Amministrazione Comunale richiedente e pervenuta allo scrivente Assessorato il 13/1/98 completa dei parerei degli Enti preposti per territorio. Per completezza di informazione, si rappresenta che presso questo Assessorato giacciono, attualmente, circa 200 istanze relative ad impianti GPL che restano in attesa della nuova normativa regionale, in corso di elaborazione, per la eventuale istruttoria.

Sul medesimo bollettino è stata anche pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3813 del 9/7/99 recante la "disciplina degli impianti autostradali – Direttive ai Comuni". Con la suddetta viene trasferita alle Amministrazioni Comunali la materia degli impianti autostradali ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.vo 96/99.

Si coglie l'occasione per informare altresì le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 dell'8/10/99 è stato pubblicato il D. Lgs.vo 346 dell'8/9/99 recante le "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.vo 32/98 concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4 comma 4 della L. 59/97".

Per grandi linee il D. Lgs.vo, confermando in larga massima quanto previsto dal D. Lgs.vo 32/98, proroga le scadenze relative agli adempimenti di competenza comunale già stabiliti con il suddetto decreto.

Successivamente è stato pubblicato sulla G.U. n. 256 del 30/10/99 il D. L. 383/99. L'importanza di tale provvedimento consiste nella possibilità di installare nuovi impianti di distribuzione di carburanti in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs.vo 32/98 e dall'art. 2 del D. Lgs.vo 346/99: emerge la novità assoluta che i nuovi impianti possono essere autorizzati senza alcuna rinuncia di decreti ma con l'obbligo di prevedere il dispositivo di pagamento post-pay, sempre nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico regionali.

Viene, inoltre, anticipata la data relativa alle norme transitorie di cui all'art. 3, comma 1, del già citato D. Lgs.vo 32/98 e seguenti (dal 30/6/2001 al 30/6/2000).

Il Governo ha poi convertito il D.L. 383/99 nella legge 496/99, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 29/12/99. Con la suddetta vengono confermate le opportunità offerte agli operatori relativamente alle nuove installazioni con dispositivi di pagamento post-pay, facendo obbligo agli interessati di dotare i suddetti impianti, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

La Regione Campania ha poi esercitato il potere sostitutivo previsto dall'art. 1 comma 2 del citato D. Lgs.vo 346/99, approvando la delibera di Giunta Regionale n. 8835 del 30/12/99, pubblicata sul BURC n. 7 del 7/2/2000, avente per oggetto: *"Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti"*.

Tali adempimenti, di competenza comunale, prevedono, fino all'approvazione da parte di ciascun comune di criteri propri, l'applicazione dei suddetti criteri regionali.

In sintesi tale provvedimento deliberativo prevede, all'interno di ciascuna zona con la quale viene ripartito il territorio comunale, la tipologia di impianto da installarvi, la superficie edificabile e le attività accessorie esercitabili all'interno dei distributori stradali di carburanti siti lungo le fasce di rispetto stradale.

Sono previste, inoltre, norme sulla superficie minima, distanze minime, nonché specifiche norme tecniche riguardanti la costruzione degli impianti quali la disciplina degli accessi, delle distanze interne, delle insegne e della segnaletica. Sono state poi individuate le zone in cui non è possibile installare i nuovi impianti.

Con riferimento a controlli e ad eventuali sanzioni amministrative, nel confermare quanto previsto dall'art. 73 della L.R. 27/94, si fa presente che, con il richiamo (contenuto nelle premesse del D. Lgs.vo 346) agli artt. 5 e 22 del D. Lgs.vo 114/98, il legislatore ha inteso evidenziare il collegamento tra la disciplina della distribuzione di carburanti e quella più generale attinente al settore del Commercio, con particolare riferimento a quegli aspetti che, non avendo trovato regolamentazione nell'ambito del D. Lgs.vo 32/98, rischiavano di rimanere privi di referenti normativi. In proposito si rammenta come già la circolare illustrativa del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato prot. n. 218448 del 4/8/98, in relazione ai requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, avesse previsto (punto 4 della Circolare) che *"alcuni requisiti soggettivi minimi*

del richiedente possono essere agevolmente desunti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 31/3/98 n. 114 ... omissis..."

L'applicazione, almeno limitatamente a taluni aspetti, della disciplina generale sul commercio, "suggerita" in un atto non vincolante com'è, per l'appunto, una circolare, ha assunto un valore ben più pregnante con l'inserimento in un atto normativo (sia pure soltanto tra le premesse dello stesso) del richiamo agli artt. 5 e 22 del D. Lgs.vo 114.

Detto richiamo, infatti, ad avviso di questo Assessorato, legittimerebbe l'applicazione della normativa sul commercio, anche per la parte che attiene alle sanzioni, relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti.

Inoltre si richiama l'attenzione delle SS.LL. che, per consentire all'Amministrazione Regionale una costante verifica dell'evoluzione della rete regionale degli impianti di carburante nonché l'espletamento delle funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza, è necessario che le Società interessate trasmettano per conoscenza al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali – Servizio Carburanti – Centro Direzionale di Napoli isola A/6 – tutte le istanze indirizzate ai Comuni per l'attivazione dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti in questione, mentre le Amministrazioni Comunali provvederanno ad inviare una copia completa della pratica ed il provvedimento amministrativo emanato a conclusione della stessa.

Infine, tutti gli impianti di carburante sia della rete ordinaria che di quella autostradale, di nuova installazione o modificati o potenziati, prima della messa in esercizio devono essere collaudati dalla Commissione Regionale di Collaudo secondo le modalità previste dalla L.R. 27/94, dalla delibera di G.R. n. 1762 del 21/4/99 e dalla delibera di G.R. n. 3813 del 9/7/99.

Si fa obbligo alle Società di trasmettere ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio tutti gli atti relativi al progetto dell'impianto, alle caratteristiche tecniche delle attrezzature, alle certificazioni rilasciate dagli enti interessati (ASL, ISPESL, ecc.), nonché di tutta la documentazione utile, prima dell'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo finale.

Confidando nell'ampia diffusione della presente e nella proficua collaborazione che le SS.LL. vorranno fornire, si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

f.to l'Assessore
Tommaso CASILLO